

D.L. 18 DEL 17.3.2020 CURA ITALIA

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI	
<p>Art. 19 CIGO e assegno ordinario</p>	<p>Chi può fruirla I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19".</p> <p>Non è ancora definito l'iter procedurale.</p> <p>Detto trattamento dovrebbe essere richiedibile dalla aziende con i requisiti dimensionali per gli ammortizzatori ordinari (COGO, FIS e solidarietà e assegno ordinario), mentre per la CIGS si attendono chiarimenti.</p> <p>Periodo di interesse Da 23.2.2020 fino ad agosto 2020</p> <p>Durata del trattamento 9 settimane massimo I periodi di trattamento non si computano ai fini della durata massima dei trattamenti previsti dal d.lgs. 148/2015</p> <p>Come presentare la domanda Siamo in attesa delle circolari operative</p> <p>Qual è la procedura da seguire</p>

	<p>Non vi è l'obbligo di preventiva consultazione sindacale e del rispetto dei termini di procedimento, ma un obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto, che devono essere svolti in via telematica entro 3 gg dalla comunicazione di avvio procedura (comunicazione preventiva).</p> <p>Termine di presentazione della domanda Entro la fine del quarto mese successivo all'inizio del periodo di sospensione o riduzione</p> <p>Anzianità di servizio dei lavoratori interessati Non è prevista una anzianità di servizio minima, ma i Lavoratori devono essere in servizio alla data del 23.2.2020</p> <p>E' previsto un corrispettivo a carico dell'azienda No, è espressamente escluso per questo tipo di trattamento.</p> <p>Chi paga il trattamento Può anticiparlo il Datore di lavoro, che potrà poi compensarlo con i pagamenti da effettuare all'INPS, o – su richiesta del datore – può essere pagato direttamente da INPS ai Lavoratori</p> <p>Attenzione: il trattamento è erogato fino al limite di spesa fissato nel decreto</p>
<p>Art. 20 CIGO COVID per aziende in CIGS</p>	<p>Le aziende che alla data di entrata in vigore del DL 6/2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare la domanda di concessione del trattamento ordinario COVID-19 per un periodo massimo di 9 settimane.</p> <p>La concessione del nuovo trattamento sostituisce il trattamento precedente già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori, ma è subordinato alla sospensione del precedente trattamento.</p> <p>E' necessaria la consultazione sindacale, ma non vi è l'obbligo di rispetto dei termini di procedura.</p>

<p>Art. 21 CIGO COVID per aziende in FIS</p>	<p>Le disposizioni di cui all'art. 20 sono applicate anche per i datori che alla medesima data avevano in corso un trattamento FIS.</p>
<p>Art. 22 Cassa integrazione in deroga</p>	<p>Le Regioni e le province autonome possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione gli ammortizzatori sociali, previo accordo che può essere concluso con le OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di CIG in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro fino a un massimo di 9 settimane.</p> <p>Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.</p> <p>I trattamenti vengono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, unitamente alla indicazione dei beneficiari, con efficacia subordinata al limite di spesa.</p> <p>Sono esclusi i datori di lavoro domestico.</p>
<p>RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO</p>	
<p>Art. 23 Congedi speciali</p>	<p>Dal 5.3.2020 e per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore a 15 gg, i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi iscritti a gestione separata con figli di età inferiore a 12 anni o di età superiore se disabili in situazione di accertata gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, possono fruire di un congedo speciale.</p> <p>Durante tale congedo percepiranno il 50% della retribuzione media globale giornaliera (calcolata ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 151/2001 per i subordinati e in 1/365 del reddito</p>

	<p>utilizzato quale base di calcolo per l'indennità di maternità per gli autonomi).</p> <p>La contribuzione sarà figurativa.</p> <p>La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 gg ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito.</p> <p>I periodi di congedo parentale già fruiti nel periodo di cui al presente articolo saranno convertiti in congedi di cui al presente articolo.</p> <p>I lavoratori dipendenti con figli minori in età compresa tra i 12 e i 16 anni possono astenersi dal lavoro per tutta la durata del periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito o che non vi sia un genitore non lavoratore.</p> <p>In alternativa alle prestazioni di cui sopra, i lavoratori beneficiari possono chiedere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting fino al limite di € 600,00.</p> <p>Il bonus è riconosciuto altresì ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p> <p>Le modalità operative per accedere al congedo speciale e al bonus sono stabilite dall'INPS e nei limiti di spesa.</p>
<p>Art. 24 Permessi ex Legge 104/92</p>	<p>Viene incrementato il numero di permessi di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.</p>

<p>Art. 25 Congedo e indennità settore pubblico</p>	<p>... omissis ...</p>
<p>Art. 26 Sorveglianza attiva settore privato</p>	<p>Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.</p> <p>Fino al 30.4.2020 l'assenza dal lavoro di dipendenti pubblici e privati disabili gravi o in condizione di rischio (immunodepressi, patologie oncologiche, terapie salvavita) sarà equiparata al ricovero ospedaliero.</p> <p>E' necessaria la certificazione del medico curante.</p> <p>Il Datore di lavoro può richiedere all'INPS che gli oneri derivanti da detti periodi di assenza siano a carico dello Stato, fino al limite di spesa.</p>
<p>Art. 27-28 Indennità professionisti e co.co.co iscritti gestione separata INPS o a gestioni speciali INPS</p>	<p>Per i liberi professionisti e co.co.co. iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, è riconosciuta una indennità di € 600,00.</p> <p>L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda.</p> <p>Nei limiti di spesa.</p>
<p>Art. 29 e 30</p>	<p>... omissis ...</p>
<p>Art. 31 Non cumulabilità tra indennità</p>	<p>Le indennità di cui sopra non sono fra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.</p>
<p>Art. 32</p>	<p>... omissis ...</p>

<p>Art. 33 Domande NASPI e DIS-COLL e incentivo di imprenditorialità</p>	<p>Per il 2020 il termine di presentazione delle domande viene ampliato da 68 a 128 gg</p>
<p>Art. 34 Proroga termini decadenziali in materia previdenziale ed assistenziale</p>	<p>Dal 23.2.2020 al 1.6.2020 il decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL è sospeso.</p>
<p>Art. 35 e 36</p>	<p>... omisiss ...</p>
<p>Art. 37 Sospensione termini di pagamenti contributi previdenziali e assistenziali</p>	<p>Dal 23.2.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico.</p> <p>Se già pagati, i contributi non verranno rimborsati.</p> <p>Dal 23.2.2020 al 30.6.2020 sono sospesi i termini di prescrizione di cui alla L. 335/95.</p>
<p>Art. 38</p>	<p>... omissis ...</p>
<p>Art. 39 Smart working</p>	<p>Fino al 30.4.2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile in condizione di gravità hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart-working, a condizione che tale modalità sia compatibile con la prestazione.</p> <p>Ai lavoratori del settore privato affetti di gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento del lavoro in smart-working.</p>
<p>Art. 40 Sospensione delle misure di condizionalità</p>	<p>Sono sospese per due mesi dal 18.3.2020 le misure di condizionalità e i relativi termini per percettori di redditi di cittadinanza, Naspi e Discoll.</p>

Art. 41	... omissis ...
Art. 42 Inail	<p>I casi di infezione COVID-19 in occasione di lavoro sono da considerarsi come infortunio e quindi il datore deve seguire la consueta procedura.</p> <p>Le prestazioni sono erogate anche nel periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con conseguente astensione dal lavoro.</p>
Art. 43 Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari	<p>INAIL ha trasferito a Invitalia (l'Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del Ministero dell'Economia) un importo di € 50.000.000 da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri DPI.</p>
Art. 44 Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus	<p>Il Fondo è stato istituito per garantire una indennità ai lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa del COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il rapporto di lavoro.</p> <p>Attendiamo i decreti del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 30 gg.</p>
Art. 45	... omissis ...
Art. 46 Sospensione delle procedure di licenziamento	<p>Sono sospese per 60 gg le procedure di licenziamento individuale per GMO.</p> <p>Sono sospese per 60 gg le procedure di licenziamento collettivo e sono altresì sospese le procedure avviate dal 24.2.2020 e non ancora concluse.</p>
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE	

<p>Art. 62 c. 7</p>	<p>I soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legali o la sede operativa nel territorio dello stato con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 18/2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto di imposta per ricavi e compensi percepiti nel periodo 18.3.2020 – 31.3.2020, a meno che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.</p>
<p>Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti</p>	<p>I lavoratori che nel 2019 hanno avuto un reddito non superiore a € 40.000 hanno diritto ad un premio di € 100,00, nel mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nel mese stesso.</p> <p>Il premio non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Il premio sarà da erogarsi nel mese di aprile 2020 o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.</p> <p>Il premio, anticipato dal datore di lavoro, sarà poi compensato coi debiti INPS in sede di denunce periodiche.</p>